

Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati (modifica del Codice penale, del diritto penale minorile e della procedura penale militare)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale³

Art. 92a (nuovo)

Diritto d'informazione della vittima ¹ La vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007⁴ concernente l'aiuto alle vittime di reati può chiedere, presentando domanda scritta, che l'autorità d'esecuzione la informi di quanto segue:

- a. in anticipo del momento in cui ha inizio la pena o misura a carico del condannato, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione nella misura in cui diverge dall'esecuzione ordinaria, dell'interruzione dell'esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura;
- b. tempestivamente dell'evasione del condannato o della conclusione dell'evasione.

² I congiunti della vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati possono chiedere, presentando domanda scritta, di essere informati secondo il capoverso 1 se la vittima è deceduta in seguito al reato.

1 FF ...
2 FF 20xx ...
3 RS 311.0
4 RS 312.5

³ L'autorità d'esecuzione sente il condannato in merito alla domanda presentata dalla vittima o dai suoi congiunti.

⁴ In via eccezionale può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste o revocare una precedente decisione di fornirle se prevalgono interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto.

⁵ Informa la vittima o i suoi congiunti del loro diritto secondo il capoverso 1 o 2 prima che abbia inizio la pena o la misura a carico del condannato e li rende attenti in merito al carattere confidenziale delle informazioni loro fornite (art. 12 cpv. 2 lett. c della legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati).

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁶ sul diritto penale minorile

Art. 1 cpv. 2 lett. i^{bis} (nuovo)

² A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:

i^{bis}. l'articolo 92a (Diritto d'informazione della vittima);

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁷

Art. 56 cpv. 2 (nuovo)

² La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l'imputato a un serio pericolo.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 235.1

⁶ RS 311.1

⁷ RS 322.1